

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
16121 GENOVA
TEL: 010 553241 – FAX: 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it
C. F. E. P. IVA: 03022160109

Genova, 6 settembre 2011

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 17/2011

Oggetto: DL 6.07.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. “manovra correttiva”) - Novità in materia di accertamento

Premessa

Facendo seguito alle ns. precedenti circolari in materia di novità apportate dalla c.d. “manovra correttiva”, si segnalano di seguito ulteriori novità dello stesso decreto in materia di accertamento, riguardanti in particolare:

- gli studi di settore;
- l'accertamento con adesione, l'acquiescenza e la conciliazione giudiziale;
- le indagini finanziarie;
- l'applicazione delle ritenute sui bonifici per spese detraibili al 36% o al 55% e sugli interessi dei prestiti infragruppo.

Modifiche in materia di studi di settore

Omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti

In materia di studi di settore, viene inasprito, sotto diversi profili, il trattamento sanzionatorio ed ampliato il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

L'omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore è punita con la sanzione massima prevista dall'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 471/97, pari a 2.065,00 euro, a condizione che:

- la presentazione della comunicazione sia dovuta;
- il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito rivolto gli dall'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA

La misura minima e massima delle sanzioni previste in caso di presentazione di una dichiarazione infedele ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA è elevata del 50% se non è stato presentato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In tal caso, la presentazione della comunicazione dei dati rilevanti deve essere dovuta e il contribuente non deve avervi provveduto neppure dietro specifico invito dell'Agenzia delle Entrate.

La disposizione si applica solo se il maggior reddito o la maggiore imposta accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sono superiori al 10% dell'importo dichiarato.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Accertamento induttivo per infedeltà della comunicazione dei dati rilevanti

Viene introdotta la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di accertare induttivamente i redditi del contribuente se:

- viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- oppure vengono indicate cause insussistenti di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore.

Per procedere all'accertamento induttivo è necessario che siano irrogabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES maggiorate del 10%, cioè qualora il maggior reddito d'impresa o di lavoro autonomo accertato sia superiore al 10% di quanto dichiarato dal contribuente.

Accertamenti presuntivi per soggetti congrui e coerenti

L'Agenzia delle Entrate può effettuare accertamenti di tipo presuntivo in materia di imposte dirette ed IVA nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione.

Restano esclusi da tali accertamenti solo i contribuenti congrui e coerenti per i quali venga accertato un ammontare di attività non dichiarate, fino ad un massimo di 50.000,00 euro, pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati.

Modifiche all'accertamento con adesione, all'acquiescenza e alla conciliazione giudiziale

Nel procedimento fiscale, al fine di evitare o di cessare il contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie, il contribuente e gli uffici finanziari possono giungere ad una soluzione della controversia.

A tale fine sono previsti, tra gli altri, gli istituti:

- dell'accertamento con adesione;
- dell'acquiescenza;
- della conciliazione giudiziale.

In relazione a tali istituti deflativi, il DL 98/2011, in caso di versamento rateale delle somme dovute:

- ha eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia;
- ha inasprito il regime sanzionatorio relativo all'omesso versamento delle rate successive alla prima.

Abolizione delle garanzie per il versamento rateale

In caso di versamento rateale delle somme dovute per effetto dei suddetti istituti deflativi, il contribuente era tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria ove le rate successive alla prima fossero state nel complesso superiori a 50.000,00 euro.

Il DL 98/2011 ha eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia, per cui questa non è più necessaria a prescindere dall'entità delle somme da rateizzare, il che rende più agevole il ricorso a detti istituti, stante il costo talvolta elevato della garanzia.

Sanzioni per omesso o tardivo versamento delle rate

In caso di accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale, l'omesso versamento della prima rata entro il previsto termine impedisce il perfezionamento della definizione e, pertanto, non comporta l'irrogazione di sanzioni.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

L'omesso versamento delle rate successive alla prima, con cadenza trimestrale, è invece sanzionabile, in quanto la definizione si è perfezionata.

Al riguardo, il DL 98/2011 ha inasprito il regime sanzionatorio.

Viene infatti previsto che, se il contribuente non versa una rata entro il termine previsto per quella successiva (quindi entro i successivi tre mesi), viene applicata una sanzione del 60% (prima 30%).

Detta sanzione, però, non è parametrata all'importo della rata non versata, ma alle residue somme da versare a titolo di tributo, per cui la sanzione può essere alquanto elevata.

In caso di omesso versamento di una rata entro la scadenza della rata successiva, le residue somme dovute e la suddetta sanzione saranno iscritte a ruolo.

Sulla base della nuova disciplina, non dovrebbero essere irrogate sanzioni nel caso in cui il contribuente versi tardivamente una rata, purché entro la scadenza della rata successiva, ferma restando la debenza degli interessi legali.

Decorrenza

Le nuove disposizioni in materia di garanzie e di sanzioni si applicano agli atti di adesione, alle definizioni per acquiescenza e alle conciliazioni giudiziali che non si siano già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).

Regime transitorio

Per le procedure già perfezionate al 6.7.2011, pertanto:

- rimangono ferme le garanzie già prestate;
- in caso di omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima, continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio.

Novità in materia di indagini finanziarie

Mediante le c.d. "indagini finanziarie", l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza possono esaminare, ad esempio, i conti correnti del contribuente al fine di rinvenire elementi sintomatici di evasione (potrebbe essere il caso di versamenti che non trovano riscontro nelle scritture contabili).

A tal fine, i funzionari possono rivolgere apposita richiesta a banche e istituti di credito, i quali, se del caso, sono obbligati ad esibire all'autorità fiscale ogni documentazione concernente i rapporti intrattenuti con il contribuente.

Il DL 98/2011 ha previsto espressamente che le suddette richieste possono avere come destinatari anche le società e gli enti di assicurazione, per le attività finanziarie da essi svolte.

Riduzione della ritenuta sui bonifici per spese detraibili al 36% o al 55%

Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto introdotta, a partire dall'1.7.2010, sui pagamenti effettuati:

- con bonifico bancario o postale;
- disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di:
 - recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%;
 - riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%.

Finalità della riduzione

La riduzione della ritenuta dal 10% al 4% sembra perseguire i seguenti obiettivi:

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- aumentare la liquidità delle imprese, evitando il ricorso all'indebitamento;
- parificare la misura della ritenuta in esame con quella prevista in materia di corrispettivi dovuti dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi;
- evitare che si determinino crediti d'imposta ai fini IRPEF e IRES, per effetto di una ritenuta troppo elevata rispetto alla redditività dell'impresa.

Applicazione della ritenuta

La ritenuta in esame si applica:

- ad opera delle banche e delle Poste Italiane S.p.A.;
- con obbligo di rivalsa;
- a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari dei bonifici disposti dai contribuenti per usufruire dei suddetti oneri detraibili;
- escludendo la quota relativa all'IVA, determinata considerando in ogni caso l'aliquota massima del 20%, indipendentemente dall'aliquota IVA effettivamente applicata;
- all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti; l'ufficio bancario o postale che deve effettuare la ritenuta non è quindi quello del soggetto che dispone il bonifico e beneficia della detrazione del 36% o del 55%, ma quello del soggetto che riceve il pagamento.

Decorrenza

La riduzione della ritenuta dal 10% al 4% si applica a partire dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).

Pertanto, in relazione ai bonifici accreditati:

- dall'1.7.2010 al 5.7.2011, si applica la ritenuta del 10%;
- dal 6.7.2011, si applica la ritenuta del 4%.

Recupero delle ritenute in eccesso

Eventuali ritenute operate e versate in eccesso (con aliquota del 10% invece del 4%) potranno essere "recuperate" dalle banche e dalle Poste:

- scomputando l'eccedenza dai successivi versamenti (c.d. "compensazione interna");
- accreditando al beneficiario del bonifico la maggiore ritenuta non dovuta (cioè il 6%).

Qualora la banca o la Posta non adotti tale procedura, il contribuente potrà comunque scomputarsi in sede di UNICO 2012 le ritenute subite, anche in caso di erronea applicazione dell'aliquota del 10% in luogo del 4%.

Ritenuta del 5% sugli interessi dei prestiti infragruppo

Il DL 98/2011 ha previsto l'applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti a società del gruppo non residenti, a condizione che gli stessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi su obbligazioni emesse da queste ultime e quotate in Borsa.

Nel caso in esame, quindi, la società estera non è il beneficiario effettivo degli interessi (essendo, infatti, i fondi impiegati per il pagamento degli interessi sulle obbligazioni) e, pertanto, i pagamenti dovrebbero subire, in via ordinaria, il prelievo nella misura del 12,50% (importo ridotto al 5% per effetto della nuova disposizione).

Natura del percipiente

La nuova ritenuta ridotta del 5% è applicata dalle società di capitali residenti in Italia che erogano interessi a società estere del gruppo che presentino i requisiti previsti dall'art. 26-

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

quater del DPR 600/73 (quindi, società di capitali legate a quella italiana da un rapporto partecipativo almeno pari al 25% che sussiste ininterrottamente da almeno un anno).

Decorrenza

La nuova ritenuta del 5% si applica a decorrere dagli interessi corrisposti dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).

Regime transitorio

La ritenuta ridotta può essere applicata anche agli interessi già corrisposti relativi ai prestiti obbligazionari in corso al 6.7.2011, qualora la società italiana non abbia operato il prelievo “ordinario” del 12,50%.

In tal caso, deve essere versata:

- la ritenuta nella misura del 6% e i relativi interessi legali;
- entro il 30.11.2011.

* * * *

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Tributario Societario